



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore Capizzi

Presidente

Dott. ssa Lucia Fanti

Consigliere

Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba

Consigliere  
rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6848 RGAC dell'anno 2016, assunta in decisione all'udienza del 20/1/2021 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 comma quarto d.l n° 34/20 conv. in legge n° 77/20, come prorogato dal DL 137/20 con termine fino al 22/2/2021 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 15/3/2021 per il deposito delle repliche e vertente

TRA

[REDACTED]

R

LU

O

° B

O

E D

E

11 11

elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
[REDACTED] che la rappresenta e  
difende come da procura in atti

APPELLANTE

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] che li rappresenta e  
difende unitamente e disgiuntamente [REDACTED]  
come da delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza 11<sup>0</sup> 907 del Tribunale  
di Civitavecchia, depositata il 26/7/2016 in materia di contratto  
bancario

CONCLUSIONI: Appellante : in accoglimento dell'appello,  
riformare la sentenza numero 907/2016 emessa dal Tribunale di  
Civitavecchia, che ha accolto l'eccezione di carenza di  
legittimazione attiva dell' [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] per tutte le eccezioni ed i motivi esposti e, poiché  
del tutto infondate e, per l'effetto accertare la legittimità ad agire  
di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] spa e poi quale mandataria della [REDACTED]  
[REDACTED] legittima titolare del credito alla medesima  
ceduto e del tutto valido ed efficace il decreto ingiuntivo n  
° [REDACTED] del 20 settembre 2006, oltre che fondato il  
credito ingiunto; -accertare e dichiarare del tutto legittimo

e valido l'intervento effettuato in data Il febbraio 2011 in sede di primo grado dalla [REDACTED] non dichiarato dal Tribunale di Civitavecchia nella sentenza impugnata; nel merito, qualora l'Ecc.ma Corte intendesse decidere in ordine alla domanda monitoria opposta dalla [REDACTED], si insiste nel rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e nella conferma del decreto ingiuntivo numero 639/2006 del 20 settembre 2006, in accoglimento delle conclusioni come rassegnate in primo grado che qui di seguito si ripetono: accertare e dichiarare la legittimità attiva e passiva di [REDACTED] nella fase monitoria e, conseguentemente la legittimità attiva e passiva di [REDACTED] nelle precisate qualità, a contraddire nel giudizio di primo grado e in questa sede, per i motivi sopra dedotti e nei propri scritti difensivi e dichiarare del tutto tardive le eccezioni sul punto formulate solo in sede di memorie istruttorie dagli opposenti; accertare e dichiarare improponibile, inammissibile e/o improcedibile anche perché tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] rigettare l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, condannare gli opposenti al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso accertare e dichiarare prescritto e, comunque rientrando nelle obbligazioni naturali ogni diritto vantato dagli opposenti e riguardante gli addebiti di interessi capitalizzati e trimestrali, ferme le contestazioni sopra dedotte; condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria, per la somma da liquidarsi dal giudice in via

equitativa; in via riconvenzionale accertare e dichiarare i [REDACTED] tenuti al pagamento della somma di € 146.829,28, sulla base della fideiussione dai medesimi rilasciata a favore della cassa per le obbligazioni assunte dalla [REDACTED], da accertarsi anche in questa sede.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze non accolte nel caso di remissione della causa sul ruolo.

Rigettare tutte le ulteriori domande formulate nell'atto di citazione per integrazione opponibile all'odierna società deducente perché improcedibili, inammissibili e infondate;

Con vittoria di spese e compensi di entrambi giudizi".

Appellati: " 1) in via pregiudiziale in rito, dichiarare inammissibili, improponibili le domande di parte appellante, anche per carenza di legittimazione attiva e di legittimazione all'impugnazione;

2) in via principale nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili, ovvero, comunque, respingere le domande attoree, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;

3) in ogni caso, respingere comunque l'impugnazione ex adverso proposta e confermare integralmente la sentenza appellata;

4) per l'effetto condannare la società appellante alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre Iva e cpa.

In via del tutto subordinata al mancato accoglimento delle suesposte richieste in via istruttoria si chiede di disporre nuova c.t.u. ... .

#### ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

[REDACTED], ha impugnato la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di

Civitavecchia, in accoglimento dell'opposizione proposta da Rema Snc, quale debitore principale e da [REDACTED], quali fideiussori, al decreto ingiuntivo n° 639/2006 pronunciato dal Tribunale di Civitavecchia in cui era stato ingiunto ai medesimi in solido di pagare l'importo di € 146.829,28, quale saldo del conto corrente bancario [REDACTED] nonché dell'ulteriore rapporto di anticipo fatture commerciali [REDACTED] [REDACTED]), ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto .

Il decreto ingiuntivo era stato emesso su istanza di [REDACTED] [REDACTED]

Il Tribunale ha così motivato la sua decisione " risulta dall'esame degli atti che [REDACTED] ha incorporato [REDACTED] [REDACTED] dichiarando di essere legittimata a proseguire le azioni da quest'ultima intraprese; tuttavia poiché la fattispecie che ci occupa è un'opposizione a decreto ingiuntivo che si radica dalla data di notifica del decreto ingiuntivo stesso, la società incorporata ha notificato successivamente all'incorporazione, pertanto quando la stessa risultava estinta. Quindi l'inesistenza giuridica della [REDACTED] [REDACTED] all'atto della notifica del decreto ingiuntivo rende il provvedimento stesso nullo. Pertanto ne consegue la carenza di legittimazione attiva dell'[REDACTED] che non ha titolo ad agire, considerato che il mandato conferito alla [REDACTED] si è esaurito con l'estinzione della società".

Con il primo motivo di appello [REDACTED] ha sostenuto l'erroneità di tale decisione che non aveva tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fusione tra due società ai sensi dell'art. 2505 bis c.c. è assimilabile ad un fenomeno successorio, senza che vi sia estinzione o creazione di un nuovo soggetto, trattandosi di una vicenda puramente evolutiva dello stesso soggetto giuridico.

Peraltro [REDACTED] aveva depositato il ricorso monitorio nel luglio 2006 ed il decreto ingiuntivo era stato emesso nel settembre 2006 e solo successivamente vi era stata la fusione di [REDACTED] e pertanto la prima

era legittimata al deposito del ricorso e la seconda a proseguire l'azione quale incorporante.

Inoltre l'eccezione svolta dagli opposenti avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, poiché tardiva essendo stata proposta solo con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio.

Con il secondo motivo di appello [REDACTED] ha lamentato che il Tribunale di Civitavecchia non avesse preso in esame l'intervento depositato in data 11 febbraio 2011 da parte di [REDACTED] quale cessionaria del credito oggetto del giudizio.

L'appellante pertanto ha sostenuto di essere pienamente legittimata a contraddire nel presente giudizio ai sensi dell'art. 2504 bis cc, essendo subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a [REDACTED] e quindi anche nella gestione dell'odierno credito vantato nei confronti degli esponenti. L'appellante ha reiterato l'eccezione di improponibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo ritualmente notificato, con conseguente inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione formulata ai sensi dell'art. 650 c.p.c.

[REDACTED] ha poi contestato il motivo di opposizione relativo all'invalidità dei contratti bancari citati per difetto della forma scritta, sulla scorta dei documenti prodotti, recanti le sottoscrizioni non ritualmente disconosciute, non essendo stata neppure disconosciuta la conformità all'originale delle copie prodotte ed ha ricostruito il credito vantato deducendo che la società debitrice principale aveva sottoscritto IO effetti cambiari per un importo complessivo di €145.000,00 in data 28 luglio 2005, ritornati insoluti o protestati alle rispettive scadenze, risultando un saldo debitore di €146.829,28, oltre interessi al tasso del 6% a decorrere dal 7 dicembre 2005, come da estratto acconto ai sensi dell'art. 50 DLGS n° 385/93, efficace per la prova del credito fino a prova contraria. L'appellante ha rilevato altresì l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte degli opposenti circa la dedotta applicazione di interessi illegittimi in violazione del divieto di anatocismo e usurari, esclusa dal consulente

tecnico d'ufficio nominato in primo grado ed infine ha eccepito la prescrizione del diritto degli oppositori in ordine agli interessi contestati, il cui pagamento rientrerebbe nella fattispecie delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.

L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.

Si sono costituiti gli appellati che preliminarmente hanno eccepito il difetto di legittimazione all'impugnazione di [REDACTED] nella qualità di mandataria della [REDACTED] sostenendo che il credito oggetto del giudizio non fosse compreso fra i crediti ceduti da [REDACTED] sulla scorta della Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2008 in atti, recante la pubblicazione dell'atto di cessione e nel merito hanno contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto.

Preliminarmente rileva la Corte l'inammissibilità degli documenti nuovi depositati irritualmente da parte appellante unitamente alla comparsa conclusionale, di cui il Collegio non terrà conto ai fini del giudizio.

Sul motivo di appello concernente l'omesso esame dell'atto di intervento di [REDACTED], nella qualità di procuratore di [REDACTED], strettamente connesso all'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da parte appellata, si osserva che il Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto ottenuto da [REDACTED] in qualità di mandataria della creditrice [REDACTED] a motivo della ritenuta estinzione, all'epoca della notifica del decreto ingiuntivo, della mandataria, a seguito di fusione per incorporazione in [REDACTED], la quale si era costituita in giudizio in primo grado per resistere all'opposizione al decreto ingiuntivo, essendo succeduta in tutti i rapporti della società incorporata.

Con comparsa dell'11 febbraio 2011 [REDACTED] è intervenuta nel giudizio nella nuova qualità di procuratore di [REDACTED] Finan [REDACTED] deducendo che quest'ultima si era resa

cessionaria, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. I e 4 della legge 30 aprile 1999 n° 130 e dell'articolo 58 del TUB, stipulato in data 14 dicembre 2007, dei crediti di [REDACTED], aventi le caratteristiche indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 9 del 22 gennaio 2008, foglio delle inserzioni ai sensi dell'articolo 58 del TUB (doc. 3 ). Il Giudice di primo grado non ha emesso alcuna pronuncia su tale intervento avendo deciso la causa sulla questione ritenuta assorbente sopra specificata.

[REDACTED] ha impugnato la sentenza non in qualità di mandataria di [REDACTED] originaria procuratrice, bensì espressamente in qualità di mandataria di [REDACTED] sulla scorta del medesimo contratto di cessione oggetto dell'intervento in primo grado. Tuttavia, come ha rilevato parte appellata, [REDACTED] non è legittimata all'impugnazione non solo perché la pronuncia ha riguardato il diverso rapporto fra l'originaria creditrice ed i debitori, come si evince chiaramente dalla motivazione del provvedimento, ma anche perché nell'atto di cessione richiamato dalla stessa appellante e prodotto in atti si evince altrettanto chiaramente che il credito originariamente vantato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in qualità di debitore principale e di [REDACTED] quali fideiussori, con riferimento al contratto di [REDACTED] e di anticipo fatture commerciali [REDACTED], non era affatto ricompreso fra i crediti ceduti da [REDACTED]

Infatti nel doc. 3 prodotto dalla stessa [REDACTED] in primo grado e nuovamente allegato all'atto di appello al doc. 4 (Gazzetta Ufficiale n°9 del 22 gennaio 2008), alla voce E) "[REDACTED] [REDACTED], ai sensi della lettera d), sono espressamente esclusi dalla cessione i crediti "in relazione ai quali siano pendenti procedimenti giudiziari instaurati dal relativo debitore mediante atto di citazione notificato entro il 31 maggio 2007 ed avente ad oggetto contestazioni relative all'ammontare vantato da



██████████ di ██████████ nei confronti del relativo debitore".

Il credito in questione è stato infatti contestato dai debitori con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato alla creditrice ██████████ ██████████ spa in data 22/1/2007, anteriore al 31 maggio 2007, in cui i medesimi avevano dedotto la nullità dei contratti per difetto di forma e la mancanza del requisito di liquidità del credito ingiunto alla luce dell'illegittimo computo di tassi attivi e passivi, spese e CMS e dell'applicazione di valute difformi da quelle di legge.

Dunque ██████████, quale mandataria di ██████████ ██████████ non è legittimata attivamente rispetto alla pretesa creditoria oggetto di causa, non acquistata dalla sua mandante, con conseguente infondatezza dell'appello.

La circostanza che gli appellati non abbiano contestato in primo grado il difetto di legittimazione all'intervento di ██████████ nella suddetta qualità non può condurre ad una diversa decisione, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nella comparsa conclusionale, il difetto di titolarità attiva del rapporto giuridico è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio se emerge dagli atti causa, come nella fattispecie ( Cfr cass. Civ. SU n° 2951/16).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei valori medi previsti per le voci del D.M. 55/14 scaglione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, espunta la voce istruttoria/trattazione non espletata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n° , 907/16 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore degli appellati, spese che liquida in complessivi €9515,00per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge ;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.

Così deciso in Roma il 18/3/2021

Il Consigliere est.  
Dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba

Il Presidente  
Dott. Ettore Capizzi